

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CLVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2291
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione)</b>	
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. (3918);	
BARBI e MERENDA: Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (3924) . . . . .	2291
PRESIDENTE . . . . .	2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2302, 2303
RAFFAELLI . . . . .	2292, 2297, 2298, 2299, 2303
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2293, 2294, 2295, 2297, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303
CURTI AURELIO . . . . .	2294, 2296
ANGELINO PAOLO . . . . .	2294, 2295
NANNI . . . . .	2301
RAUCCI . . . . .	2302
RESTIVO . . . . .	2303
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore CORBELLINI: Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1468) . . . . .	2304
PRESIDENTE . . . . .	2304
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2304

La seduta comincia alle 17,45.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Radi e Rossi Paolo Mario, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Buffone e Nanni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (3918) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (3924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo e Merenda: « Esonero delle provincie e dei comuni deficitari

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».

Come si ricorderà, nella seduta precedente abbiamo approvato con modificazioni, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 10 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro dell'interno ».

Gli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Assennato, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Trebbi, Nicoletto e Pezzino hanno presentato, all'articolo 3, i seguenti emendamenti:

« Al primo comma della lettera a) sostituire: 10 per cento, con: 20 per cento ».

« Al secondo comma sopprimere le parole: al netto delle restituzioni e dei rimborsi ».

« Al terzo comma sostituire le parole: il Ministro dell'interno, con le altre: il Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustrarlo.

RAFFAELLI. Signor Presidente, ho anche un altro emendamento, che presenterò. Le norme introdotte nell'articolo 3 sono quelle di maggiore rilevanza di tutto il disegno di legge in discussione, perché con l'articolo 3, collegato evidentemente al successivo articolo 4, si viene a introdurre un principio veramente nuovo nel rapporto tra erario e finanza locale, soprattutto per quanto attiene la compartecipazione al provento complessivo della imposta generale sull'entrata. Si introduce una grande e grave innovazione in base alla quale si blocca, si fissa a un anno determinato la partecipazione, con le varie aliquote, dei comuni e delle province, al riparto del gettito dell'imposta generale sull'entrata. È una misura di notevole rilievo e di notevole gravità. Perché di notevole gravità? Perché tutto il senso delle modificazioni intervenute nella struttura degli enti locali, nella concezione della vita economica generale, richiedono di aumentare la partecipazione anziché ridurla, di rendere dinamiche anche certe forme di compartecipazione, di rendere effettiva la partecipazione e la funzione dei comuni allo sviluppo della economia nazionale mediante una finanza che non sia, a entrata rigida, ma che sia a entrata elastica e crescente.

Contro gli articoli 3 e 4 di questo disegno di legge hanno vivacemente preso posizione i comuni e le province uniti nelle loro associazioni nazionali proprio facendo rilevare questa contraddizione fra esigenze nuove e crescenti degli Enti locali e l'intenzione del Governo di camminare in senso opposto, guardando indietro ad un anno determinato, e per di più stabilito nel 1959 quando il gettito dell'imposta generale sull'entrata era assai minore di quello che è divenuto successivamente.

È inutile che io ricordi — onorevoli colleghi — che la scelta, sia pure transitoria, di una compartecipazione della finanza locale al gettito di un tributo statale ricade sopra l'IGE proprio per la ragione che, questa, nel sistema tributario italiano, purtroppo avrebbe avuto la maggiore dinamica e quindi avrebbe potuto seguire, sia pure parzialmente, le esigenze crescenti dei comuni e delle province.

Richiamo l'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi sul fatto straordinario di questa proposta che, in parte nell'articolo 3 e in parte gettito d'un tributo statale ricade sopra l'IGE ma tributario italiano, purtroppo, avrebbe nell'articolo 4, ha una portata di controriforma; tanto che io metto in dubbio che essa corrisponda alle intenzioni dell'intero Governo; altrimenti dovrebbe rivedersi il giudizio

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

sui propositi che l'attuale Governo, che con il discorso programmatico del Presidente del Consiglio, dedicava una certa attenzione ai problemi dei comuni e delle provincie.

In breve, con l'articolo 3 e l'articolo 4 si assesta un colpo gravissimo alla finanza degli enti locali; mentre è un problema nazionale — e non solo esigenza degli enti locali — arrivare alla riforma della finanza locale per dare una base, per dare mezzi sufficienti alla funzione di queste nella economia nazionale.

Vorrei che tutti i colleghi riflettessero che in questo modo non solo non si fa nulla — come è stato criticato da più parti oltreché dal convegno di Torino di due anni fa — (e ci ricordiamo le risoluzioni che più volte sono affiorate dai nostri dibattiti, e recentemente al secondo convegno degli assessori delle finanze delle città d'Italia di Viareggio, dai quali è venuta la critica all'inerzia del Governo e alla sua responsabilità di non aver affrontato una radicale riforma) — ma: attenzione! con gli articoli 3 e 4 di questo provvedimento si fa un grosso passo indietro che si trasforma in un grave colpo per i comuni e danneggia la finanza degli enti locali. E mentre nel titolo del disegno di legge si parla di « ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari... » in pratica si propone una legge che aggrava la situazione dei bilanci comunali e provinciali.

Per questo abbiamo proposto un emendamento per il fondo da istituirsi ai sensi dell'articolo 3, lettera a) (e sul principio della istituzione del fondo vorrei dire che ci si collega ad una antica richiesta, dei comuni e anche della nostra parte, che si estrinseca in una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata al Senato). Qui non si tratta di un fondo richiesto per coprire necessità, per aumentare l'intervento della finanza nazionale a favore delle finanze locali, ma di un giuoco interno di fondi che mentre si sottraggono all'afflusso normale dei comuni, si consolidano in un cosiddetto fondo per essere erogati soltanto ad una certa categoria di enti locali.

Noi siamo nettamente contrari a privare i comuni e le provincie, al momento attuale delle aliquote afferenti all'I.G.E.

Siamo d'accordo sul principio di istituire un fondo ove questo fondo significhi uno spostamento a favore dei mezzi a disposizione della finanza locale, fosse anche quell'uno per cento di cui si è parlato in una delle ultime sedute, aggiuntivo della ripartizione verso i comuni. Ma qui si tratta di

ben altro: a partire dal 1959 l'afflusso del 10 per cento sarà consolidato in un fondo e messo a disposizione di un'area più ristretta dei comuni e delle provincie che siano in disavanzo. Qualora dovesse rimanere la costituzione di questo fondo, noi, col nostro emendamento, abbiamo proposto che sia alimentato da un prelievo del 20 per cento dell'incremento fra il 1959 e gli anni successivi dell'I.G.E. in modo che sia tangibile la sua consistenza a favore dei comuni e in ogni caso non sia l'equivalente di quello che sottraiamo per poi restituirlo su un'area minore. Il nostro concetto è chiarissimo. Il fondo nazionale per i comuni deve essere costituito mediante apporto di entrate dello Stato. Senza questo apporto si può parlare soltanto di una più ristretta distribuzione di quanto già le leggi dello Stato assegnano per compartecipazione I.G.E. ai comuni.

Vorrei, infine, far rilevare che con gli articoli 3 e 4 si modificano le varie leggi che finora hanno regolato la compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'I.G.E., e mi sembra che non sia una cosa di poco conto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni che ho già avuto molte volte modo di esporre, e cioè non è possibile in questo momento adoperare le entrate per più scopi. Le maggiorazioni di entrate sono già necessariamente praticate per la politica di sviluppo generale della nazione, per la politica di riequilibrio soprattutto degli stipendi e remunerazioni del personale, che è assolutamente indilazionabile. Quindi, non è assolutamente possibile ridurre nemmeno di un centesimo le entrate. Si tratta di suddividere più equamente il contributo dello Stato secondo un concetto che è da molto tempo allo studio; salvo poi, quando sarà possibile vedere anche la finanza dello Stato del tutto sistemata, per i nuovi provvedimenti che saranno proposti e presi, in seguito soprattutto agli studi che si stanno facendo, si potrà sistemare definitivamente anche il problema della finanza locale. Allo stato attuale si tratta di prendere un provvedimento provvisorio per ripartire meglio la somma a disposizione ma tale somma non si può assolutamente accrescere. Ecco perché il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti all'articolo 3 presentati dagli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Assennato, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Calasso,

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Trebbi, Nicoletto Pezzino.

Pongo, pertanto, in votazione il seguente emendamento.

« *Al primo comma della lettera a) sostituire: 10 per cento, con: 20 per cento* ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *Al secondo comma sopprimere le parole: al netto delle restituzioni e dei rimborsi* ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *Al terzo comma alle parole: il Ministro dell'interno, sostituire: il Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro* ».

(Non è approvato).

Possiamo passare a un emendamento che vorrei presentare. Atteso il contenuto delle discussioni che si sono sviluppate, mi permetterei di proporre che il 10 per cento dell'incremento venga ridotto al limite dei tre quinti: quindi, il 6 per cento va al fondo e il 4 per cento continua ad essere distribuito ai comuni; per poter raggiungere una sistemazione in questa materia, occorre che il primo comma dell'articolo 3 sia così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge ».

CURTI AURELIO. Si dovrebbe dire: « maggiorata annualmente ».

PRESIDENTE. Questo è evidente: a mano a mano che l'incremento si verifica.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che abbia ragione l'onorevole Curti Aurelio.

PRESIDENTE. Allora, dobbiamo modificare anche l'altra parte.

L'onorevole Angelino Paolo ha presentato adesso un emendamento, del quale do lettura:

« *Alla lettera a), sostituire, il: 10 per cento, con il: 5 per cento* ».

ANGELINO PAOLO. Ho ascoltato quello che ha detto l'onorevole Raffaelli. Le circolari che ha ricevuto lui dall'Unione province italiane le abbiamo viste un po' tutti. D'altra parte, noi conosciamo anche quale è la situazione della finanza comunale e della finanza provinciale, sia per quanto si riferisce al deficit, sia per quanto si riferisce alla situazione debitoria, che sono veramente impressionanti; si arriva a circa 500 miliardi di lire di deficit fra comuni e province e 1.500 miliardi di lire di debito.

Ho ascoltato qui la parola del Ministro delle finanze, il quale si oppone, nel modo più assoluto, ad aumentare neanche di una lira il prelievo dalle finanze statali in favore delle finanze comunali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non è che mi oppongo; dico che allo stato attuale non è possibile fare diversamente.

ANGELINO PAOLO. In questa situazione io mi chiedo: che cosa possiamo fare? Da un lato si chiede un aumento del prelievo; dall'altra parte si chiede una decurtazione del prelievo per costituire un fondo a favore dei comuni più deficitari. Io comprendo che non è molto popolare la proposta che debbo fare, come non sarà molto bene accolta né dall'Unione delle province italiane né dall'A.N.C.I. Però bisogna uscire da questa situazione altrimenti i fondi rimarranno congelati. D'altra parte il Ministro ci ha informati che la ripartizione è stata congelata sulle somme che sono state accertate nel 1959-60, per cui noi ci troviamo in una condizione veramente senza uscita.

Di qui questa mia proposta per vedere di trovare una via d'accordo: invece del 10 per cento dell'incremento, prelevare solamente il 5 per cento per la costituzione del fondo, mentre l'altro 5 per cento viene ripartito fra tutti quanti i comuni.

Naturalmente questo emendamento, nel caso in cui venisse accolto, dovrebbe essere collegato con l'articolo 4 per cui io ho preparato anche per questo articolo un emendamento, disposto a ritirare quello che aveva

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

già presentato per, la soppressione dell'intero articolo 4 così come formulato; e ciò per armonizzarlo con l'articolo 3 emendato.

Il mio emendamento all'articolo 4, che propone come riferimento l'imposta riscossa nell'esercizio 1960-61, anziché quella riscossa nel 1959-60, consta di un comma aggiuntivo così formulato:

« Il 5 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscosso negli anni 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1960-1961, viene ripartito fra i comuni indicati nella legge 2 luglio 1952, n. 703, nel modo indicato nello stesso testo, nel primo comma dell'articolo 1 ».

In questo modo si darebbe un colpo al cerchio e uno alla botte. Avevamo già progettato di approvare un eventuale disegno di legge governativo per l'istituzione di una addizionale all'imposta di fabbricazione della benzina nella misura di 4 lire per litro, per ripartirla fra i comuni a titolo di contributo per le gravi spese che essi devono sostenere per la viabilità e che gravano in misura proporzionalmente maggiore sui piccoli comuni. Esistono infatti piccoli comuni, di due o tremila abitanti, dotati di una vastissima rete stradale e che sono privi di mezzi per far fronte alla sua manutenzione, resa necessaria soprattutto dal transito delle automobili e delle autocorriere. Mentre le province hanno una certa compartecipazione agli introiti derivanti dalla circolazione delle macchine, i comuni ne sono totalmente privi, pur dovendosi addossare le spese per la viabilità, sicché io credo che una addizionale di 4 lire per litro sul prezzo della benzina, che vada esclusivamente a beneficio dei comuni, potrebbe dare un gettito di 13-14 miliardi che arrecherebbe un notevole sollievo alle finanze comunali.

**PRESIDENTE.** Come Relatore, e a completamento di quanto ha detto l'onorevole Angelino, devo dire che mi ero preoccupato di chiedere che fosse modificata questa percentuale del 10 per cento in modo da destinare una parte dell'incremento anche ai comuni affinché questi potessero far quadrare i loro bilanci. E, nello stesso tempo, avevo proposto che l'anno di base dovesse essere il 1960-1961.

Ma il Ministro è stato inflessibile con me, come penso lo sia anche, ora, con l'onorevole Angelino; ed in definitiva si è dichiarato disposto a lasciare tutt'al più una quota dal 4

per cento per riassetare un po' il fondo che deve essere distribuito ai comuni.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Il Ministro deve far presente che vi è una regola elementare: quella del quoziente che diventa più piccolo quando si diminuisce il dividendo, come diventa più piccolo se si aumenta il divisore. Nella seduta scorsa è stata presentata una serie di emendamenti per i quali il divisore risulta aumentato in quanto si farebbe riferimento non più ai comuni disestati nel 1959-60, ma anche a quelli del 1960-61 e 1961-62, in modo che, aumentando il numero dei partecipanti alla divisione, si avrebbe una diminuzione del quoziente.

Oggi l'onorevole Angelino vorrebbe ridurre anche eccessivamente la cifra del dividendo; ed allora con una doppia operazione di riduzione del dividendo e di aumento del divisore, il quoziente finirebbe per essere ridotto notevolmente.

**ANGELINO PAOLO.** Non vorrei che ci si trovasse come in quelle famiglie in cui, dividendo una mela in venti parti, ciascuno sente praticamente soltanto l'odore della mela. In questo caso ai comuni disestati si darebbe solamente una erogazione di fondi che assomiglierebbe ad una carità.

Per cui torno a dire: cerchiamo, se possibile, di mantenere il fondo per i comuni disestati un po' più cospicuo. Ecco perché potrei essere per la ripartizione del 6 per cento e del 4 per cento proposta dal Presidente e Relatore, e di non aumentare eccessivamente la somma da dividere, facendo riferimento all'esercizio 1960-61 anziché al 1959-60. Vorrei ricordare un dettaglio che mi pare interessante: nel 1960-61 si è fatta la divisione sulla base del gettito dell'esercizio 1959-60.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Oggi i comuni verrebbero a riscuotere la loro percentuale sulla base del 1960-61 e del 1961-62. Quindi nel 1962-63 i comuni verranno a ricevere una somma, alla quale, nel loro cuore, si erano assuefatti alla rinuncia. Penso che questi argomenti possano veramente persuadere, e vorrei pregare l'onorevole Angelino a non insistere ed essere dell'idea del Ministro, che vorrebbe accontentare questi e quelli ma che si trova dinanzi alla realtà dell'attuale situazione. Non c'è rimasto altro da fare che ripartire poco fra molti che ne hanno bisogno. Per questo potrei essere per il 6 e per il 4 per cento. Mi dispiace di aver detto di no al Presidente, mi dispiace di dire di no all'onorevole Angelino, che è un angelo che qualche volta mi aiuta a fare la maggioranza, ma d'altra parte non so come fare a dire di sì.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Angelino, non accolto dal Governo:

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nella formulazione da me proposta:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 10 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge ».

(È approvato).

Sull'articolo 3 non vi sono altri emendamenti. Pongo in votazione i rimanenti comma dell'articolo 3.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16

settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro dell'interno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle province, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, al netto delle restituzioni e dei rimborsi ».

Gli onorevoli Angelino Paolo, Albertini e Armaroli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 4.

Anche gli onorevoli Guidi, Raffaelli, Raucic, Assennato, Trebbi, Grilli Giovanni, Callasso, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto, Bigi e Pezzino hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 4. Pongo in votazione tale proposta soppressiva dell'articolo 4.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Curti Aurelio, Patrini e Anzilotti hanno presentato un emendamento sostitutivo del quale do lettura:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle province, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate per intero sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi ed al 50 per cento sugli incrementi di gettito degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, rispetto a quelle dell'esercizio 1959-60 ».

CURTI AURELIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Propongo di aggiungere all'articolo 4 alle parole « riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60 » le altre: « maggiorata annualmente del 4 per cento dell'inc-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

mento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi ».

L'onorevole Angelino Paolo propone all'articolo 4 il seguente comma aggiuntivo:

« Il 5 per cento dell'incremento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscosso negli anni 1961-62, 1962-63 e 1963-64, rispetto a quello dell'esercizio 1960-61, viene ripartito fra i comuni indicati nella legge 2 luglio 1952, n. 703, nel modo indicato nello stesso testo, nel primo comma dell'articolo 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Angelino Paolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento aggiuntivo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che nel suo complesso risulta così formulato:

« Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-

1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore ai 5.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Per le prestazioni d'opera il contributo è raggugliato soltanto a quelle convertite in denaro.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960 determina in via definitiva, le somme spettanti ad ogni comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Gli onorevoli Raffaelli, Bigi, Guidi, Raucchi, Assennato, Trebbi, Grilli Giovanni, Calasso, Pezzino, Rossi Paolo Mario, del Vecchio Guelfi Ada e Nicoletto hanno presentato un emendamento del quale do lettura:

« Al secondo comma sopprimere le parole: con popolazione accertata in base al censimento ufficiale demografico non superiore ai 5 mila abitanti ».

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito dei singoli comuni.

Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se l'onorevole Raffaelli rinuncia al primo, posso accogliere il secondo.

RAFFAELLI. Quando nel testo del disegno di legge si dice: « non superiore ai 5.000 abitanti », si esclude dal rimborso delle entrate derivanti dal tributo di prestazione d'opera una serie numerosa di comuni. Ella, signor ministro, non ignora che vi sono comuni vasti, estesi e popolosi che hanno più di 5.000 abitanti, in zone prevalentemente agricole nel centro come nel sud Italia, che avevano, per effetto, appunto, di essere comuni popolosi e privi di altre risorse, un notevole gettito della prestazione d'opera.

Signor Ministro, nello spirito conciliativo che lei poc'anzi aveva manifestato, vorrei dirle che il numero di 5.000 sembra addirittura calcolato per escludere la maggior parte

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

dei comuni. Vorrei citare un grosso comune, che recentemente credo abbia reso nota pubblicamente questa sua posizione, il comune di Medicina. Il comune di Medicina che ha quindicimila abitanti e nel quale il tributo di prestazione d'opera costituiva un gettito non indifferente, sarà escluso.

Come sarebbero esclusi i comuni di 25 mila abitanti delle provincie della Toscana centrale che, per essere comuni rurali avevano dovuto far ricorso a questo tributo (parlo di Volterra e di San Giuliano Terme ed altri) a volte imposto dalle prefetture anche se non proposti giustamente dai consigli comunali. A me non pare — signor Ministro, e neanche a lei, ne sono convinto — che questo numero sia razionale; e per questo vorrei che ci si riflettesse insieme per non escludere il grosso comune rurale che, pur non volendo, è stato costretto ad applicare il tributo. Fissando il limite a 5 mila abitanti, l'unica giustificazione pensabile è che si sia fatto un calcolo accurato attraverso il quale si sia constatato che, così formulando la disposizione, il maggior onere viene scartato dal rimborso e si rimbarserà solo una piccola parte a dei comuni che, certamente, ne hanno estremo bisogno, ma non più dei grossi comuni con 10, 20, 30 mila abitanti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La ragione per la quale è stato fissato il limite dei 5 mila abitanti è questa: quando il Parlamento ha voluto eliminare la vecchia tassa delle prestazioni di oneri, l'osservazione che è stata fatta — e anche un impegno che è stato, in fondo, preso non dal Governo ma dall'allora Relatore al Senato — era quella di cercare di indennizzare i più piccoli comuni per i quali la tassa di prestazione d'opera era veramente tale.

Bisogna ricordarsi quale era la tassa di prestazione d'opera e la « chiamata » di quelle che si volevano chiamare *corvées*. Era richiesto ai contadini di aiutare a fare le strade; e si chiamavano i contadini a fare quattro giornate l'anno per trasporto di ghiaia e lavori di spurgo nei fossati.

A questi si aggiungevano anche i proprietari che avevano i cosiddetti « serventi » e i proprietari che avevano i cavalli, i quali dovevano dare anche un certo numero di giornate di prestazione con gli animali.

Così noi ci siamo trovati ancora in vita questa imposta ed abbiamo ritenuto necessario « evolverla democraticamente » come direbbe l'onorevole Raffaelli; e cioè contare come « serventi » anche i dipendenti delle aziende industriali e considerare che il ca-

vallo è stato sostituito dal cavallo-vapore, e che infine il cittadino preferisce pagare invece di fare un servizio obbligatorio. Abbiamo, in poche parole, trasformato completamente l'imposta.

Le cose andarono abbastanza bene per un certo periodo di tempo, finché la Corte costituzionale ha rilevato che noi sotto forma di una imposta ne applicavamo una del tutto opposta ed ha dichiarato che questa applicazione era illegittima. Quindi abbiamo soppresso l'imposta che effettivamente poteva ancora essere efficace e redditizia per piccoli comuni che ancora costituiscono piccole unità organiche rustiche.

Ecco perché abbiamo ritenuto necessario sostituire per quei comuni che applicavano la imposta nello spirito e nella forma della legge che la istituiva, ma non per quei comuni che l'hanno applicata interpretando la legge con spirito evolutivo democratico, che poteva, sì, ricevere la nostra approvazione in quanto era un espediente regolatore di entrate per il nostro comune, ma non ha ottenuto l'approvazione della Corte costituzionale. Di qui quel limite di 5.000 abitanti, che si riferisce ai comuni veramente rurali in cui prestazione di opera significava veramente prestazione di opera per mantenere le strade e così via; mentre quando parliamo di comuni di 25-30 mila abitanti necessariamente dobbiamo pensare a prestazioni di altro tipo.

Per questo vorrei pregare la Commissione e l'onorevole Raffaelli di non modificare quel limite dei 5.000 abitanti.

RAFFAELLI. Una domanda all'onorevole Ministro. L'intero provento della prestazione d'opera nel 1957 è stato di un miliardo e 304 milioni. Non è un onere rilevante che va limitato a pochi comuni; ma non a pochi comuni in ordine ai loro abitanti, bensì al loro carattere. E non è vero, onorevole Ministro che solo i piccoli comuni abbiano il carattere da lei illustrato: lo hanno anche altri comuni che invece di 5.000 contano oltre 5.000 abitanti.

Ora, se la differenza fra i 5.000 abitanti e i 20 mila citati è troppo grande, mi domando: « perché non allargare un po' questo criterio empirico e invece di cinquemila abitanti fissare il limite a 10 mila? » probabilmente la ingiustizia che si potrebbe fare sarebbe minore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla Commissione; però ritengo che proprio il limite di 5.000 sia un limite di giustizia, in seguito anche a quanto ho specificato.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per divisione dell'articolo 5.

Do lettura del primo comma:

« L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo al secondo comma:

« Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore ai 5.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la frase: non superiore ai 5.000 abitanti, con la frase: non superiore ai 10.000 abitanti ».

Il Ministro, pur essendo contrario, si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nella formulazione originale.

(E approvato).

Passiamo al terzo comma:

« Per le prestazioni d'opera il contributo è ragguagliato soltanto a quelle convertite in denaro ».

Ricordo che, a tale comma, è stato presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il terzo comma, con il seguente:

« Per le prestazioni d'opera convertite in denaro, il contributo è corrisposto in misura pari all'introito dei singoli comuni ».

Per le prestazioni d'opera effettuata in natura il contributo è corrisposto convertendo in denari il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva ».

L'emendamento è firmato dai deputati Raffaelli, Bigi, Guidi, Raucci, Assennato, Trebbi, Grilli Giovanni, Calasso, Pezzino, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto.

RAFFAELLI. Mi permetto di dire, signor Ministro, che, non accogliendo l'emendamento, si aggiungerebbe un'altra ingiustizia a quella che risulta dalla limitazione a 5.000 del numero degli abitanti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto per ragioni di logica l'emendamento.

PRESIDENTE. Bisognerebbe però modificare, per migliorare la dizione del primo capoverso dell'emendamento, togliendo quell'« introito » dei singoli comuni.

RAFFAELLI. Diciamo « il gettito dell'imposta nei singoli comuni ».

PRESIDENTE. Si potrebbe formulare così: « Il contributo è corrisposto in misura pari all'introito per le prestazioni d'opera dei singoli comuni nell'ultimo anno di applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

RAFFAELLI. Ci sono stati dei comuni che l'hanno abolito nel 1959. Mi pare che sarebbe ingiusto escluderli, se hanno addirittura percorso il legislatore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora, facciamo 1959. L'applicazione ultima è stata nel 1960: diciamo 1959.

RAFFAELLI. Qualcuno l'ha abolito anche nel 1958. Mi sembra una misura empirica.

PRESIDENTE. Se vogliamo mettere l'anno dell'applicazione della legge, bisogna citare la legge stessa.

RAFFAELLI. Questa legge stette un anno in discussione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora stabiliamo il 1959.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli così modificata:

« Per le prestazioni d'opera convertita in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959 ».

(E approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli:

« Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva ».

(È approvato).

Dobbiamo, ora, modificare e stabilire il 1959 per tutto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Possiamo dire: 1960 per l'imposta sul bestiame e 1959 per l'imposta di prestazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 così modificato:

« L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e nell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina in via definitiva, le somme spettanti ad ogni comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel complesso:

« L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960 n. 1371, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base al censimento ufficiale demografico non superiore ai 5.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959.

Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiu-

sura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame; determina in via definitiva, le somme spettanti ad ogni comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai comuni e alle provincie, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dall'abolizione delle addizionali alla imposta erariale sul reddito agrario, disposta con l'articolo 15 lettera a) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai comuni e dalle provincie per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonché per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale quota è attribuita ai singoli comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 3, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 è attribuita ai comuni montani classificati tali dalla presente legge o dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e aggiunte, a quelli situati nelle piccole isole ed ai Consigli di Valle o Comunità montane costituiti a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, o con decreti dei Presidenti delle Giunte regionali delle Regioni a statuto speciale una quota pari all'1,5 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente ».

L'articolo 3 secondo comma della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, su tale quota è attribuita ai singoli Consigli di Valle o Comunità montana un contributo annuo costituito da una quota base fissa di lire 5 milioni e da una quota variabile in ragione del numero degli abitanti e della superficie della zona montana di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, fissata in lire 100 per abitante e in lire 100 per ettaro fino ad un massimo complessivo di lire 20 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 è attribuita ai singoli comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Nanni, Angelini Giuseppe, Castagno:

L'onorevole Nanni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Mi pare che l'emendamento sia già stato illustrato al Presidente e al Ministro in altra sede; perché esso non è stato elaborato da noi della Commissione, con altri parlamentari, ma dalla Commissione tecnica legislativa dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.). Mi pare che esso sia già stato presentato al Ministro e al Relatore ed ha avuto una risposta non ufficiale che sembrerebbe essere stata negativa.

Da ciò ne è nata una certa discussione in seno a quella organizzazione che ha riproposto a noi l'impegno di presentare l'emendamento e su di esso insistere ancora.

L'emendamento è semplicissimo nella sua stesura: si tratta di aumentare la quota I.G.E., prevista dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dello 0,50 per cento per i comuni montani per provvedere al finanziamento dei Consigli di Valle o delle Comunità montane che sono andati sorgendo in questi ultimi anni o che possono sorgere sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; i quali — come tutti sanno — fino a questo momento non hanno potuto predisporre né i propri bilanci né affrontare i propri compiti di istituto perché si reggono su una contribuzione di 5 o 10 lire per abitante che i comuni associati stabiliscono e che servono sì e no per la carta stampata; mentre c'è una elaborazione ormai unitaria, largamente portata avanti soprattutto dall'U.N.C.E.M. che tende a fare della Comunità montana uno strumento sempre più importante e ad affidare a questo strumento dei compiti sempre più vasti di intervento in ogni settore della vita economica e sociale.

Crediamo che questo emendamento potrebbe risolvere, sia pure in forma non definitiva, non il problema dei compiti e dei poteri che spettano alle comunità (e che va affrontato in altra sede); e nemmeno quelli che sono i problemi del finanziamento in termini permanenti dei Consigli di Valle; ma il problema di permettere alle Comunità di dimostrare la loro utilità e la loro funzione, cominciando a costruire qualche cosa di concreto e di reale nella vita della montagna che potrebbe favorire il sorgere, in tutte le zone già classificate, di questi strumenti.

Oggi la risposta che sovente ci viene data (e spero non venga data in Commissione) è questa: « aspettiamo che le Comunità dimostrino quello che sanno fare, e poi provvederemo a dar loro i mezzi che chiedono ». D'altra parte le Comunità non riusciranno a di-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

mostrare l'utilità della loro funzione fino a quando potranno disporre solamente delle 5 lire per abitante e mancano dei mezzi anche per poter predisporre un proprio ufficio tecnico, per cui ci si dibatte in un circolo vizioso dal quale non può venire alcuna risoluzione.

Questa la ragione che ci ha spinti ad accettare l'impostazione fatta propria dal Consiglio dell'U.N.C.E.M. ed elaborata dalla Giunta esecutiva, e ad insistere per l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Credo che per le ragioni già note, la prima parte di questo emendamento non possa essere accolta, perché qui è stato sempre ripetuto che non un centesimo di più si può dare a carico della quota I:G.E.

Circa la seconda parte ritengo che anche questa formula non risolva affatto il problema; e poi introduce un principio di indubbia gravità quale è quello di dare ad un Ente locale che ha semplicemente obblighi facoltativi una quota pari a quella destinata ad enti obbligatori. È chiaro che in questi casi accanto alla volontà ci deve essere anche l'analisi dei mezzi necessari per attuarla.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro è contrario: per la prima parte in quanto non vi sono fondi disponibili; per la seconda parte per i motivi precisi esposti dal Presidente della Commissione. I Consigli di Valle sono essenzialmente facoltativi e quindi si deve lasciare alla facoltà dei comuni di provvedere al loro finanziamento. L'intervento della legge finirebbe per rendere obbligatorio quello che è facoltativo, il che mi pare sia contrario alle norme vigenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nanni, Angelini Giuseppe e Castagno all'articolo 8.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nella formulazione originaria.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui all'articolo 2 verrà determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'articolo 1.

Tale contributo sarà corrisposto entro il 31 marzo 1963 e verrà portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963 ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai comuni ed alle provincie che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 644, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In ogni caso non si possono applicare eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui al comma precedente ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma aggiungere le parole: nonché ai comuni che non applicano le supercontribuzioni sulle imposte di consumo, sull'imposta di patente e sull'imposta di licenza ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Raffaelli, Guidi, Vestri, Nicoletto, Bigi.

RAUCCI. Non credo sia necessario illustrarlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Raucci ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10 nel testo originario.

(È approvato).

Gli onorevoli Bigi, Raffaelli, Raucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Trebbi, Santarelli Ezio, Nicoletto, Rossi Paolo Mario, Assennato, Calasso e Nanni hanno presentato un emendamento del quale do lettura:

ART. 10-bis.

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 i proprietari, gli affittuari e gli enfiteusi e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni, ri-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1962

conosciuti tali in base ai termini fissati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono esonerati dalle sovrimposte e supercontribuzioni provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari.

Dei benefici sopra stabiliti godranno anche coloro che siano contemporaneamente proprietari affittuari usufruttuari enfiteuti o mezzadri di più fondi purché il terreno complessivo non superi i limiti fissati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e sempre che i terreni stessi siano coltivati direttamente.

Il Ministro del tesoro provvederà al rimborso delle minori entrate ai comuni e alle province ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 11.

I fondi necessari all'erogazione ai comuni ed alle provincie dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

## ART. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

RAFFAELLI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Il Gruppo comunista espone la sua posizione sul voto che fra poco andiamo ad esprimere. Il disegno di legge noi lo abbiamo criticato e abbiamo proposto numerosi emendamenti. Su questi emendamenti si è sviluppata una discussione che ha fatto recedere, in parte, il Governo da provvedimenti insostenibili e pregiudizievoli per la vita dei comuni e delle provincie. Tuttavia la gravità di questo disegno di legge nella sua portata — anche attenuata in seguito alla nostra tenace azione — rimane e non ci consente di dare voto favorevole, ma ci asterremo dal vo-

tarlo. La nostra astensione significa che disapproviamo gli elementi negativi, particolarmente costituiti dall'articolo 4, che bloccano a un determinato anno la compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata; la nostra astensione significa che noi continueremo nel Paese e nel Parlamento una politica e una azione tendente a far recedere questo Governo dal proseguire su questa strada e tendente a fare avanzare provvedimenti reali di riforma della finanza locale, che hanno urgenza non tanto per le condizioni dei comuni, quanto essendo questo un problema nazionale che crea squilibri e ne produce altri, che deve essere affrontato e risolto con misure democratiche se si vuole sviluppare una politica diversa nell'interesse nazionale.

RESTIVO. Ritengo sia opportuno che noi, a conclusione, diamo il giusto rilievo alle dichiarazioni del Governo. Si tratta di un provvedimento di carattere contingente il quale, anche se avrà la durata di qualche anno, viene, però, accompagnato da un preciso impegno del Governo di affrontare tempestivamente in sede parlamentare il problema angoscioso della finanza locale. Poiché i lavori ponderosi della Commissione che si è costituita presso il Ministero delle finanze, di intesa con il Ministero dell'interno, si avviano a conclusione, sono convinto che ci troveremo al più presto, e non oltre, ritengo, l'esercizio 1963, di fronte a un preciso disegno di legge. Questo mi permette di dire che l'impegno del Governo costituisce la base di questo disegno di legge, al quale diamo la nostra approvazione.

ANGELINO PAOLO. Domando la parola non per dichiarazione di voto, ma per chiedere al Ministro alcune informazioni sui futuri provvedimenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che domani il Ministro dell'interno affronterà, nel suo discorso sul bilancio per l'esercizio 1962-63, ampiamente, questo problema. Se non lo facesse sufficientemente, mi impegno a riferire sulla questione alla Commissione in una delle prossime sedute. Ma da un discorso che, sia pure in forma privata, mi ha fatto questa mattina il Ministro dell'interno, ritengo che riferirà ampiamente sull'argomento. Non è un impegno solo mio, ma di colui che ha più competenza, da questo punto di vista, di me.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Corbellini; Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1468).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti ».

Su questa proposta di legge riferirò se non vi sono obiezioni brevemente io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Russo Vincenzo, in questo momento assente.

La proposta di legge in discussione tende ad apportare delle modifiche alla legge 27 giugno 1957, n. 464, riguardante gli sgravi fiscali sugli oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti, modifiche che già sono state approvate dal Senato e sulle quali la V e la XII Commissione della Camera hanno dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Le lettere a) e c) dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propanata od a propano riformato;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, subito, votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » (3918):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	17
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3918, risulta assorbita la proposta di legge n. 3924, che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

e della proposta di legge:

Senatore CORBELLINI: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1468):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Longoni, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucchi, Restivo, Savoldi, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 3918:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucchi, Savoldi, Trebbi e Venturini.

È in congedo:

Martinelli.

**La seduta termina alle 19,45.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO